



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Registro Ordinanze n. 46 del 16/06/2020

Registro Generale n. 96 del 16/06/2020

ORDINANZA

OGGETTO: Riapertura dei mercati cittadini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

IL SINDACO

VISTI tutti i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Liguria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di COVID-19 ed in particolare :

- l'art. 50, comma 3 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 1 del 02 gennaio 2007, con particolare riguardo agli artt. 27,28, 29 e 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a far fronte all'emergenza edidemiologica da Covid – 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;
- le Ordinanze del Presidente di Regione Liguria, emanate dal 4 aprile al 20.05.2020 e in particolar modo la n. 32/2020 e le relative linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATI i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020 del DPCM del 17 maggio 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

RICHIAMATA altresì, l'Ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 e n. 32 del 20.05.2020 con le quali tra l'altro, si prevede la riapertura delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche ovvero i mercati non più limitati ai soli generi alimentari;

VALUTATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

SENTITI, per le vie brevi, i rappresentanti delle categorie sindacali maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO, altresì, di dover fornire adeguati indirizzi operativi chiari agli operatori commerciali, agli organi comunali preposti al controllo, per tutte le attività amministrative derivanti dall'esercizio delle attività commerciali di

cui trattasi, con particolare riguardo al mantenimento della distanza sociale, fra avventori, gli stessi esercenti, l'attività commerciale ed i loro lavoratori, nonché all'innalzamento delle misure igienico sanitarie a tutela di tutti ovvero della comunità nel suo complesso;

VISTI infine:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, “codice della Protezione Civile”;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” allegata all'Ordinanza Regionale n. 32 del 20 maggio 2020;

ORDINA

agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli concessionari di posteggio nel mercato settimanale, al mercatino ortofrutticolo, al mercatino “Pietra Antico”, ai posteggi “fuori mercato” nonché agli spuntisti, di osservare “Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e ricreative” di cui all'allegato all'Ordinanza di Regione Liguria n. 32 del 20 maggio 2020, e con particolare riguardo ad osservare, altresì le seguenti disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso:

- il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l'altro, prevista nella collocazione del mercato, con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi;
- l'obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti;
- ad ogni titolare di concessione di segnare con modalità idonee (**senza imbrattare o danneggiare il suolo pubblico**) davanti al proprio banco, il rispetto della distanza sociale di cui sopra, evidenziando linee destinate all'attesa degli avventori;
- obbligo di mascherina e guanti per gli operatori;
- obbligo di mascherina per i clienti e obbligo uso dei guanti per la manipolazione della merce alimentare e non alimentare;
- obbligo di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla seguente ordinanza;
- obbligo per ciascun operatore di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani;
- che ogni operatore mercatale provveda affinché nell'area antistante la propria attività commerciale siano evitati assembramenti, segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità;
- di disporre che la Polizia Municipale autorizzi il tracciamento dei banchi, anche in deroga, causa emergenza sanitaria, all'assegnazione delle postazioni;
- che le operazioni si spunta sono sospese nel mercato del centro fino a nuove disposizioni;
- che è sospesa la vendita di abbigliamento usato se non sanificato e regolarmente certificato;
- di disporre che le prescrizioni della seguente ordinanza vengano adottate anche nello svolgimento di aventi autorizzazioni di mercato itinerante;
- che sono sospese le attività di saltimbanchi, giocolieri e artisti da strada in genere, causa assembramenti, fino a nuove disposizioni.

INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia inviata copia al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;
- sia inviata copia alla Prefettura di Savona;
- sia inviata copia alla Questura di Savona;
- al locale Comando dei Carabinieri;
- sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che avverso al presente provvedimento:

- 1) ricorso giurisdizionale al TAR di Genova degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e ss.mm.ii entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuta comunque piena conoscenza;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 1199 del 24.01.1971;
- 3) che alla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020 conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4, testé richiamato.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI LUIGI